

CRON. TEL. 16/2/2020

Proc. n. 3741/2018 V.G.

N. 35/2018 Reg. Sovr.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, presentato da [REDACTED] con ricorso iscritto in data 13/11/2018 al n. 3741/2018 V.G.; esaminati gli atti, ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il piano del consumatore datato 26/10/2018 proposto da [REDACTED] con ricorso depositato il 13/11/2018;

Letta la relazione del dott. Aldo Della Grazia (professionista nominato il 18/4/2018 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia) contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012, in particolare circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che in merito alla fattibilità del piano del consumatore proposto; letta anche la nota del 20/3/2019 redatta dall'OCC;

Considerato che l'istante ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

Considerato, anche in base a quanto indicato nella relazione del dott. Aldo Della Grazia, che:

- il [REDACTED] ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;



- il proponente risulta debitore per complessivi € [REDACTED] così distinti:

A) crediti ipotecari € [REDACTED]

B) crediti privilegiati € [REDACTED]

C) crediti chirografari € [REDACTED]

- il proponente è titolare del reddito da lavoro dipendente per un importo complessivo netto mensile ad oggi di € [REDACTED] circa (comprensivo di assegni familiari) (da metà 2017 di € [REDACTED], a fronte di rate mensili per mutui e finanziamenti per circa € [REDACTED] mensili;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

- il piano prevede il pagamento dei creditori ipotecari e di quelli privilegiati nella misura del 100%, con le seguenti modalità:

* debito ipotecario verso la Banca del Mezzogiorno/Mediocredito in rate mensili di euro 421,56, comprensive del tasso di interesse fisso del 2%, con prima scadenza a partire da dopo 30 giorni dall'omologa del piano, per i successivi 26 anni (rateizzazione -alla data di redazione del piano- sostanzialmente coincidente con la scadenza naturale del mutuo fissata al 27/07/2044);

* debito privilegiato verso la Agenzia delle Entrate e Riscossione con rate mensili di euro 41,49 comprensive del tasso di interesse del 2%, con scadenza a partire dopo 30 giorni dall'omologa del piano e per i successivi 6 anni;

* debito privilegiato verso il Comune di [REDACTED] in rate mensili di euro 13,28 comprensive del tasso di interesse del 2%, con scadenza a partire dopo 30 giorni dall'omologa del piano e per i successivi 6 anni;

- il piano prevede il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 40% con le seguenti modalità:

* rate mensili per complessivi euro 411,53 comprensive del tasso di interesse del 2%, con scadenza a partire dopo 30 giorni dall'omologa del piano e per i successivi 10 anni, con importi creditore per creditore come dettagliati nella tabella riassuntiva contenuta nella proposta di piano datata 26/10/2018 sottoscritta da [REDACTED] allegata al ricorso depositato il 13/11/2018;

- il piano prevede il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (euro [REDACTED] Iva compresa, al dott. Aldo Della Grazia) in 10 rate mensili;

- il piano si fonda sul reddito netto medio mensile di € [REDACTED] da stipendio del [REDACTED] quale dipendente della [REDACTED]

Rilevato che non vi sono state opposizioni dei creditori;

OSSERVA

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dall'odierno ricorrente è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).

In merito alla durata del piano (6, 10 anni per i crediti chirografari, 26 per il credito ipotecario in linea con i termini di durata del piano di ammortamento originario), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del



consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, purché sia data a creditori la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che i termini previsti (6 anni per i creditori privilegiati, 10 anni per i finanziamenti chirografari "minori", 26 anni per il mutuo ipotecario -con allungamento ad oggi di 2 anni della scadenza originaria-) non possono essere ritenuti ingiustificatamente lunghi, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi del debitore (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, del riconoscimento di un tasso di interesse per la dilazione del pagamento, del sostanziale rispetto per il credito da mutuo ipotecario del termine previsto dall'originario piano di ammortamento, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

Inoltre, ai creditori è stata data la possibilità di esprimersi, essendo stati comunicati il piano e la data dell'udienza, e gli stessi non hanno proposto osservazioni di sorta, né tantomeno si sono opposti alla omologazione del piano. Solo l'Agenzia delle Entrate (per debiti da multe auto di contenutissima entità rispetto all'ammontare della complessiva debitoria) ha formulato rilievi in merito alla



meritevolezza del debitore ad essere ammesso alla procedura, rilievi che, alla luce di quanto di seguito esposto, non appaiono fondati.

B) in ordine alla meritevolezza

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione del [REDACTED] se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla relazione del dott. Della Grazia, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare alla crisi finanziaria e successiva ammissione al concordato preventivo della società datrice di lavoro del [REDACTED] concordato del 2017 documentato in atti), che ha comportato la mancata erogazione di tre mensilità di stipendio (quelle relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2016) e la successiva definitiva riduzione dell'entità degli stipendi dei dipendenti della società sulla base di un accordo sindacale inserito nel piano concordatario. Le tre mensilità di stipendio alla data di presentazione del presente piano non erano state ancora corrisposte al [REDACTED] lo stipendio del ricorrente si è definitivamente ridotto passando da euro [REDACTED] netti mensili del 2016 ad euro [REDACTED] alla seconda metà del 2017, con conseguente riduzione di euro [REDACTED] mensili lordi ed euro [REDACTED] mensili netti). Tutto ciò ha compromesso la situazione finanziaria del [REDACTED] che, con coniuge casalinga e il figlio a carico, dalla seconda metà dell'anno 2017 (e cioè esattamente in coincidenza con la mancata percezione di stipendi e della riduzione dello stipendio) non è più riuscito ad onorare le rate dei mutui/finanziamenti contratti, i quali, per come documentato agli atti ed accertato dal dott. Della Grazia erano stati infatti regolarmente pagati sino alla metà, e poco oltre, del 2017. Nell'ottobre 2017 il [REDACTED] si è rivolto alla società "[REDACTED] S.p.A." per tentare di far fronte alla situazione, ma senza successo, non essendo state corrisposte le mensilità arretrate dal datore di lavoro ed essendo stato, al contempo piuttosto definitivamente ridotto lo stipendio a seguito dell'accordo sindacale del 19/07/2017 sottoscritto dai lavoratori dipendenti della società ai fini dell'ammissione della datrice di lavoro al concordato preventivo (l'accordo prevede una validità di 5 anni prorogabili).



Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* dal [REDACTED] ed a quest'ultimo non imputabili.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, nel caso di specie va considerato che il piano prevede il pagamento integrale, seppur rateale, del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati. Inoltre la banca mutuataria conserva comunque la sua garanzia ipotecaria.

Va considerato poi che la convenienza del piano è evidente perché appare estremamente improbabile che l'alienazione dell'immobile ipotecato possa portare ad un ricavato superiore agli euro [REDACTED] del mutuo ipotecario trattandosi di appartamento di un unico vano di soli 48 mq circa, posto a piano terra, sito nel Comune di [REDACTED]. Da ciò emerge anche una quasi impossibilità che tutti i debiti, dell'importo accertato dal professionista di complessivi euro [REDACTED], possano essere soddisfatti con l'alienazione dell'immobile posseduto. Anche l'aggiunta del un pignoramento dello stipendio del [REDACTED] nelle misure previste dalla legge, non consentirebbe di coprire le rate residue nominali da pagare a tutti i creditori ed il pagamento avverrebbe comunque in un arco temporale di gran lunga maggiore ai trent'anni (rispetto ai 6/10/26 previsti dal piano).

Al contrario, con il piano del consumatore proposto il creditore ipotecario viene ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile e, inoltre, con il detto piano si garantisce, seppure solo in parte, il soddisfacimento dei creditori chirografari, con conservazione per il proponente dell'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di una figlia minorenni. Pertanto, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare, alla luce delle recenti disposizioni in materia, possa concludersi anche con l'estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori rispetto alle esigenze del proponente.

Il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte può essere omologato il piano del consumatore in oggetto, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.



P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore datato 26/10/2018 proposto da [REDACTED] con ricorso depositato il 13/11/2018;
- 2) **Dispone** che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso al professionista;
- 3) **Stabilisce**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Aldo Della Grazia, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che il Gestore della crisi, dott. Aldo Della Grazia, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento, depurato dei dati sensibili, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott. Aldo Della Grazia.

Foggia, 12 marzo 2020.

Il Giudice
(dott.ssa Caterina Lazzara)

